

N. 01341/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 637 del 2004, proposto da:
Bauligrill Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Picotti, Giorgio Suppiej, Stefano Marcolini,
con domicilio eletto presso Giorgio Suppiej in Venezia, Cannaregio, 6025;

contro

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa - Verona - (Vr), rappresentato e difeso dagli avv.
Andrea Di Porto, Claudio Guccione, con domicilio eletto presso Domenico Chinello in Mirano,
Calle Ghirardi, 15; A.N.A.S. - Ente Nazionale Per Le Strade - Roma - (Rm), rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

della intimazione al rilascio dell'area di servizio " Monte Baldo est" (area che insiste sulla corsia
autostradale sud dell'autostrada A/4) - in gestione all'attuale ricorrente -, avanzata con
raccomandata del 9 dicembre 2003 dal concessionario la gestione del tratto autostradale (società
Autostrada Brescia -Verona-Vicenza-Padova s.p.a.); nonché di ogni atto presupposto, preordinato,
conseguenziale o comunque connesso, in particolare la lettera ANAS prot. N.7493 del 20 ottobre
2003, nonché l'allegato G – scadenza concessione servizi – alla convenzione del 7 dicembre 1999
intervenuta tra ANAS e società Autostrada Brescia -Verona-Vicenza-Padova s.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa - Verona
- (Vr) e di A.N.A.S. - Ente Nazionale Per Le Strade - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' principalmente contestata l'intimazione al rilascio dell'area di servizio "Monte Baldo est" (area che insiste sulla corsia autostradale sud dell'autostrada A/4), in gestione all'attuale ricorrente in forza di una sub concessione stipulata tra le parti in data 18 ottobre 1965 intimamente connessa alla originaria concessione, con durata trentennale, intervenuta nel 1956, tra l'ANAS e la società Autostrada Brescia -Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (d'ora in poi : Autostrada).

Successivamente, in data 4 giugno 1985, Autostrada ha incorporato anche la società autostradale Trento-Vandastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo SPA, così assumendo altresì la gestione del tratto autostradale A/31.

Con successive proroghe, intervenute negli anni : 1972, 1986, 1992 ed infine nel 1999, l'indicata concessione è stata poi prolungata sino al 30 giugno 2013.

Più precisamente: sono intervenute le convenzioni del 1956, del 1972; gli atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992, infine la concessione del 1999 che si autodefinisce : " novativa e sostitutiva della precedente convenzione n.12761 del 21 dicembre 1972 e dei suoi atti aggiuntivi, che pertanto cessano ogni loro effetto a far data dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione... ”.

In data 9 dicembre 2003, come detto, la resistente ha intimato, all'attuale ricorrente, il rilascio della citata area di servizio "Monte Baldo est".

Autostrada ha motivato tale determinazione sostenendo l'avvenuta scadenza della originaria concessione del 1972, atteso che l'art. 16 della convenzione del 1965, ha previsto un indissolubile legame temporale con la convenzione del 1972 tra Anas ed Autostrada - successivamente prorogata con i tre atti aggiuntivi - nel senso che la scadenza della seconda determina, automaticamente, la scadenza della prima.

Pertanto, sostiene la resistente, l'originaria concessione era scaduta in data 31 dicembre 2002, travolgendo, così, anche la sub concessione in capo alla ricorrente, come confermato dall'allegato G della successiva convenzione del 1999.

Con riferimento a tale ultima convenzione corre l'obbligo di precisare che, l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - Interventi urgenti in materia di finanza pubblica -, ha conferito al CIPE il potere di emanare direttive per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le convenzioni stradali, per cui, l'atto aggiuntivo del 1992, è stato sostituito con la nuova convenzione stipulata in data 7 dicembre 1999, con la quale la concessione in argomento (o una nuova concessione, come sostenuto da parte resistente) è stata prolungata sino al 2013.

Nella stessa intimazione la resistente ha altresì segnalato che l'art. 4, comma 1, lett. b) della convenzione del 1999 statuisce che l'aggiudicazione dei servizi su aree pertinenti alla sede autostradale deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Pertanto, la concessionaria, nei termini sopra indicati, ha intimato al ricorrente :

di rilasciare l'area di servizio in argomento;

il formale trasferimento, alla medesima Autostrada, la proprietà di tutti gli impianti e delle opere accessorie che insistono nella indicata area di servizio.

Avverso tale determinazione il ricorrente è insorto con il ricorso oggetto del presente scrutinio.

All'udienza del giorno 11 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l'avanzata eccezione, formulata dalla stessa ricorrente dopo l'introduzione del ricorso principale, ma fermamente contestata dalla resistente, del difetto di giurisdizione del giudice adito perché, a dire della stessa ricorrente, la vicenda riguarderebbe una questione afferente esclusivamente al rapporto contrattuale tra le parti (sub concessione 18 ottobre 1965), così che la evidente natura privatistica della questione escluderebbe la presenza e la lesione di interessi legittimi.

Ora, osserva il Collegio, il petitum introdotto dalla ricorrente con il ricorso oggetto della presente valutazione riguarda, in effetti, l'interpretazione, ovvero alla violazione della relazione sinallagmatica afferente alla sub concessione, in quanto l'intimazione al rilascio, in questa sede contestata, non rappresenta punto l'espressione di potestà pubbliche del concessionario.

Emerge, infatti, dagli atti, che la resistente, concessionaria del tratto autostradale in argomento, proprio in forza di tale provvedimento, è titolata ad esercitare anche, ma forse sarebbe meglio dire, soprattutto, peculiari potestà pubbliche connesse alla disciplina ed alla regolamentazione della concessione.

Nel caso di specie, invece, la concessionaria non ha utilizzato tali pubbliche prerogative e le connesse potestà, poi positivamente individuate dal legislatore con la L. 241/1990 (artt. 21 quinquies, septies, octies e nonies), ma ha eccepito, invece, la violazione delle norme contrattuali intervenute tra le parti, in uno con la l'avvenuta scadenza della originaria concessione e dei successivi atti aggiuntivi nei termini indicati dalla concessione intervenuta il 7 dicembre 1999.

E' avverso tale singolare determinazione, pertanto, che la ricorrente è insorta con le censure proposte nel presente giudizio.

Al riguardo, osserva il Collegio, che la individuazione della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, deve essere elaborata esclusivamente alla stregua del petitum sostanziale (art.7 cpa), così come definito dalle storiche decisioni della Corte di Cassazione (n.2680/1930) e dal Consiglio di Stato (A.P. n. 1/1930), pacificamente e costantemente ribadito dai diversi plessi giurisdizionali (Cass. Civ. s.u. 26 maggio 2004, n. 10180 e Cons. St., sez. V, 5 giugno 2012, 3298), e recentemente precisato e valorizzato da Corte Costituzionale n. 204/2004 e n.191/2006.

Pertanto è alla luce di tali insegnamenti che il ricorso proposto deve essere affidato all'esclusivo scrutinio del giudice ordinario, atteso che la questione sollevata attiene alla vigenza o meno, nonché

alla esatta interpretazione del contratto intervenuto tra le parti e dei conseguenti diritti soggettivi da esso derivati.

In altre parole la natura intrinseca della questione sottoposta al giudizio del Collegio attiene, esclusivamente ad evenienze comunemente definite paritetiche e che, in quanto tali, non involgono punto poteri autoritativi espressi dal concessionario nell'esercizio delle sue funzioni e potestà.

Quindi, per risolvere la questione oggetto del presente scrutinio, è necessario valutare, non già il legittimo utilizzo di potestà pubbliche – che non ci sono state -, bensì stabilire gli esatti termini della vicenda contrattuale intervenuta tra le parti, questione questa che attiene ad aspetti di esclusiva valenza negoziale della vicenda e, quindi, afferenti alla lamentata lesione di diritti soggettivi del ricorrente, che, come è noto, sono affidati allo scrutinio del giudice ordinario (Consiglio Stato , sez. V, 19 marzo 2009 , n. 1623).

Il Collegio, pertanto, nella presente vicenda processuale, declina la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario territorialmente competente, cui il presente ricorso potrà essere riassunto nel termine perentorio di mesi tre, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

Con riferimento, invece, alla censura dell'allegato G – scadenza concessione servizi – alla convenzione del 7 dicembre 1999 intervenuta tra ANAS e Autostrada, emerge dagli atti della stessa ricorrente che la predetta ne ha avuto contezza, quanto meno, dal giorno 1 settembre 2003, quando ha, asseritamente, definito transattivamente l'intera vicenda (pag. 11 del ricorso principale), così che il ricorso avanzato in data 16 febbraio 2004 è, sotto questo profilo, tardivo e se ne deve dichiarare la irricevibilità.

Relativamente alla contestazione della lettera ANAS prot. N.7493 del 20 ottobre 2003, essa è, in realtà, pertinente alla sola relazione tra ANAS ed Autostrada e, pertanto, estranea alla presente vicenda processuale, per cui la relativa censura è inammissibile.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, cui il presente ricorso potrà essere riassunto nel termine perentorio di mesi tre, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

Dichiara irricevibile per tardività la censura avverso l'allegato G – scadenza concessione servizi – alla convenzione del 7 dicembre 1999 intervenuta tra ANAS e Autostrada.

Dichiara inammissibile la contestazione della lettera ANAS prot. N.7493 del 20 ottobre 2003, in quanto pertinente alla sola relazione tra ANAS ed Autostrada.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)